



Città di Segrate

DIREZIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO, SERVIZI TECNICI, SERVIZI AMBIENTALI
SEZIONE LAVORI PUBBLICI
Sezione Lavori Pubblici

“Gestione e Conduzione degli impianti di climatizzazione invernale acqua calda sanitaria, terzo responsabile per le centrali termiche, nonché degli impianti di climatizzazione estiva. Lavori di manutenzione straordinaria, anche di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica”

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE AMMINISTRATIVA

IL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO
Ing. Annapaola De Lotto



Palazzo Comunale
via Primo Maggio 20054 - Segrate
Telefono 02/26.902.1 **Fax** 02/21.33.751
C.F. 83503670156 - **P.I.** 01703890150



PARTE I – PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO	6
1. OGGETTO	6
1.1 Carattere del servizio	7
2. IMPORTO DEL CONTRATTO	7
3. CATEGORIE DEL SERVIZIO E DEI LAVORI	9
4. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	9
5. DURATA DEL CONTRATTO	10
6. PRESTAZIONI A CANONE	10
6.1 Servizio di riscaldamento e raffrescamento - pronto intervento	10
6.2 Fornitura di beni	12
6.3 Certificazioni e Diagnosi Energetiche:	12
6.4 Attestazione prestazione energetica - APE	12
7. PRESTRAZIONE SECONDARIA: lavori di manutenzione straordinaria, anche di riqualificazione tecnologia	12
7.1 Progetti di Fattibilità Tecnico Economica di riqualificazione energetico-ambientale sugli impianti e sugli edifici oggetto del servizio calore	12
8. PRESTRAZIONI OPZIONALI: lavori di manutenzione straordinaria, anche di adeguamento normativo e legislativo	13
9. RINVIO AL CAPITOLATO SPECIALE PARTE TECNICA	13
PARTE II – CLAUSOLE GENERALI	13
10. CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE	13
11. RIFERIMENTI LEGISLATIVI	14
12. PROPRIETÀ DEGLI IMPIANTI	14
13. RUOLO DELLE PARTI	14
14. RAPPRESENTANTE E DOMICILIO LEGALE DELL'APPALTATORE. RESPONSABILE DEL SERVIZIO	15
15. OBBLIGAZIONI E ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE	15
16. PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE	16
17. GARANZIA DEFINITIVA	17
18. RESPONSABILITÀ	19
19. ASSICURAZIONE	19
20. CONSEGNA DEGLI IMPIANTI	20
21. EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	22
22. PREPARAZIONE E PROVE PER L'AVVIAMENTO DELL'IMPIANTO	23
23. CUSTODIA DEL CANTIERE	23
24. RICONSEGNA	23
25. ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI	24
26. REVISIONE DEI PREZZI	24
27. SUBAPPALTO	25
28. MODIFICHE DEL CONTRATTO - SOSPENSIONE	27
29. PERSONALE	27
29.1 Clausola sociale	28
29.2 Doveri del personale	28
29.3 Adempimenti dell'impresa	28
29.4 Affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi	29
29.5 Sicurezza	29
30. ANTICIPAZIONE	30
31. FATTURAZIONE E PAGAMENTI	30



31.1	Intervento sostitutivo del Committente in caso di inadempienza contributiva dell'aggiudicatario e del Subappaltatore	31
31.2	Intervento sostitutivo del Committente in caso di inadempienza retributiva dell'aggiudicatario e del Subappaltatore	32
32.	VIGILANZA E CONTROLLI	32
33.	PENALITÀ	32
34.	CONTESTAZIONI SUGLI ASPETTI TECNICI	33
35.	GESTIONE DELLE RISERVE	34
36.	ESECUZIONE IN DANNO	35
37.	VERIFICA DI CONFORMITÀ	35
38.	TERMINI PER AVVIARE LA VERIFICA DI CONFORMITÀ E SOGGETTI COMPETENTI A EFFETTUARLA	35
39.	TERMINI PER CONCLUDERE LA VERIFICA DI CONFORMITÀ; POSSIBILITÀ DI ESTENSIONE DEL TERMINE DI CONCLUSIONE	36
40.	VERIFICA DI CONFORMITÀ DEFINITIVA IN CORSO DI ESECUZIONE	36
41.	VERIFICA DI CONFORMITÀ DEFINITIVA; IL PROCESSO VERBALE	36
42.	ONERI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DI VERIFICA DI CONFORMITÀ	36
43.	VALUTAZIONI DEL SOGGETTO CHE PROCEDE ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ	36
44.	EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ E IRREGOLARITÀ – CONTESTAZIONI CHE L'ESECUTORE PUÒ INSERIRE NEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ	37
45.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	37
46.	LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELL'APPALTATORE	39
47.	FORO COMPETENTE	39
48.	RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI	39
49.	STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE	39
50.	TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI Informativa sul trattamento dei dati personali - art. 13 Regolamento UE 2016/679	40

DEFINIZIONI

Aggiudicatario, affidatario, appaltatore, concessionario:	l'operatore economico che si aggiudica il contratto di appalto o concessione oggetto della presente procedura di gara
Stazione appaltante:	l'Amministrazione comunale di Segrate
Terzo Responsabile	la persona fisica o giuridica indicata dall'Appaltatore e nominata dall'amministrazione al momento della presa in consegna degli impianti termici, che essendo in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica organizzativa è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell'esercizio, controllo e manutenzione impianti termici e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici del luogo di fornitura, come definito dal D.P.R. 412/93 art. 1 p.to o). E' il soggetto sanzionabile ai sensi dell'art. 34 comma 5 Legge 10/91.



Accordo Quadro:	accordo concluso dal Comune, da una parte, e l'Appaltatore dall'altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative agli Appalti Specifici da affidare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro
Data di attivazione	la data a partire dalla quale il Comune può utilizzare l'Accordo Quadro
Appalto/i Specifico/i o Contratto di esecuzione /applicativo:	il Contratto che si perfeziona in seguito alla ricezione dell'Ordine di esecuzione da parte dell'appaltatore individuato quale aggiudicatario dell'Accordo Quadro. Una volta concluso l'Accordo Quadro, l'Appaltatore avrà quindi l'obbligo di effettuare le prestazioni, previa stipula con il Comune di singoli contratti di esecuzione applicativi, con le caratteristiche, i limiti economici, temporali e contrattuali previsti dal presente Accordo Quadro
Ordine di esecuzione:	il documento, disciplinato dal Capitolato Speciale d'Appalto, inviato dal Comune all'appaltatore, con il quale il Comune medesima affida il singolo Appalto Specifico
PFTE	Progetto di fattibilità tecnica
Codice dei contratti pubblici:	D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
D.U.V.R.I.:	Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali.
PSC:	Piano di Sicurezza e Coordinamento.
POS:	Piano Operativo di Sicurezza.
DURC:	Documento unico di regolarità contributiva.
RTI:	Raggruppamenti temporanei di imprese.
RUP:	il "Responsabile unico del progetto" ai sensi del D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023 – Codice dei contratti
DEC:	Il "Direttore dell'esecuzione del contratto" ai sensi del D.Lgs n. 36 del 31.03.2023
Direttore dei Lavori:	il dipendente del Comune di Segrate preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto
Responsabile Commessa:	il rappresentante dell'aggiudicatario che funge da interlocutore della stazione appaltante e sovrintende alla corretta esecuzione del presente contratto
Manutenzione ordinaria/ Programmata/ preventiva	<p>esecuzione delle operazioni specificamente previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti, dalle norme di buona tecnica e dai regolamenti vigenti e dove non presenti dalle buone prassi, che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportano l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo di uso corrente (Rif. Norme UNI 10147).</p> <p>La Manutenzione Preventiva è una politica di manutenzione che si prefigge l'obiettivo di eseguire un intervento di "revisione", "sostituzione" o "riparazione", prima che nel componente si manifesti il guasto.</p>



Manutenzione straordinaria	gli interventi di manutenzione straordinaria consistono in quegli interventi non riconducibili alle attività descritte ai precedenti punti (ordinaria e correttiva); allo scopo di ricondurre il funzionamento dell'impianto ed in generale del bene a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente possono prevedere l'utilizzo di ricambi o la sostituzione completa delle apparecchiature oggetto di intervento. (Rif. Norme UNI 10147).
----------------------------	---



PARTE I – PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO

Nel presente documento – redatto ai sensi dell'articolo 87 co. 2 d.lgs. n. 36/2023 - sono descritte le modalità amministrative ed operative adottate per garantire la corretta gestione e manutenzione globale degli impianti oggetto di gara, delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente.

I principali obiettivi dei servizi di gestione tecnica sono:

a) assicurare la corretta manutenzione dei beni al fine di mantenerli in perfetta efficienza per tutta la durata dell'Appalto, garantendo la fruibilità, la funzionalità, la sicurezza, mediante:

- attività di manutenzione ordinaria di tipo programmato e preventivo
- attraverso interventi di manutenzione straordinaria di tipo conservativo, riparativo e sostitutivo al superamento della vita utile dei componenti;

b) garantire la conduzione e manutenzione degli impianti a servizio degli edifici;

c) garantire la sicurezza degli impianti oggetto del servizio manutentivo, la loro disponibilità e la continuità dei relativi servizi erogati;

d) assicurare un servizio di reperibilità e pronto intervento atto a garantire assistenza tempestiva in caso di emergenza;

e) perseguire la soddisfazione dell'utenza;

f) corretta gestione dell'energia e ottenimento di riduzione dei consumi derivanti da inefficienze gestionali e mancata manutenzione.

Con il presente appalto s'intende altresì provvedere al riordino della documentazione tecnica, compreso l'aggiornamento delle certificazioni e dell'anagrafica degli impianti, anche attuando, nel caso, lavori straordinari anche di adeguamento normativo e riqualificazione tecnologica.

Per raggiungere tali obiettivi, le attività manutentive dovranno essere supportate da una Gestione Tecnica che consenta di tenere costantemente sotto controllo lo stato del patrimonio, al fine di progettare al meglio le attività manutentive programmate e preventive nonché di ridurre gli interventi di manutenzione riparativa (a guasto).

Scopo primario dell'appalto è, infatti, il conseguimento degli obiettivi di un miglioramento della qualità del servizio di riscaldamento, di un risparmio energetico ed economico, del contenimento dell'inquinamento atmosferico nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti e delle norme vigenti in materia.

1. OGGETTO

Il servizio consiste:

- nell'esercizio, la manutenzione ordinaria, la manutenzione programmata, la manutenzione preventiva, straordinaria, riparativa (a guasto), la pronta reperibilità, l'assistenza tecnica ed amministrativa alla stazione appaltante, degli impianti di riscaldamento, di climatizzazione invernale, acqua calda sanitaria, oltre



a essere **terzo responsabile** per le centrali termiche, nonché degli impianti di climatizzazione estiva esistenti negli immobili oggetto dell'appalto.

Si rinvia all'allegato 1 per l'elenco degli edifici in cui sono installati gli impianti, e Allegato 5, per la specifica delle consistenze.

- nell'esecuzione dei **necessari lavori straordinari, anche di adeguamento normativo (opzione art. 120, c. 1, lett. a) e di riqualificazione tecnologica (prestazione secondaria)**, finalizzata al risparmio energetico degli impianti termici e all'utilizzo di fonti rinnovabili di energia.

L'appaltatore assume l'obbligo di provvedere, a propria cura e spesa, alla gestione e manutenzione degli impianti oggetto del servizio per tutta la durata contrattuale, fornendo tutte le prestazioni necessarie, anche se non specificatamente di seguito riportate, al loro mantenimento e corretto funzionamento, garantendone lo stato di efficienza, in conformità alle leggi vigenti ed alle norme di sicurezza in materia.

Per l'esecuzione delle prestazioni suddette, l'appaltatore si impegna a provvedere alla nomina di un proprio responsabile di commessa, di provata e adeguata capacità, che dovrà essere quotidianamente e **costantemente reperibile** e al quale saranno trasmessi a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e scritti.

La committente si riserva la facoltà di potere in qualsiasi momento disdettare il servizio oggetto dell'appalto per quegli impianti, come anche per semplici parti degli stessi, che non dovessero più appartenere al proprio patrimonio o fossero dismessi dall'uso (qualsiasi ragione determini tale decisione), così come di estendere l'appalto a nuovi impianti che avessero ad entrare a far parte del predetto patrimonio.

Sia in caso di dismissione sia d'integrazione, si riterranno validi ai fini della contabilizzazione economica del servizio i parametri economici dell'offerta presentata in sede di gara.

E' facoltà della Stazione Appaltante recedere dall'appalto qualora ritenga di aderire ad una convenzione Consip, attivata successivamente all'avvio della procedura di selezione dell'operatore economico, previo preavviso di 5 mesi.

1.1 Carattere del servizio

I servizi oggetto del presente capitolato costituiscono a tutti gli effetti servizio pubblico e per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati.

Casi di funzionamento irregolare o di interruzione potranno verificarsi soltanto per cause di forza maggiore, ovvero per gravi problemi verificatisi a causa della vetustà della rete, per i quali l'appaltatore è impegnato a ripristinare il servizio il più rapidamente possibile. In tali casi, che non costituiscono titolo alcuno per qualsivoglia richiesta di danni maturati e/o maturandi, l'appaltatore adotterà tutte le misure necessarie a limitare al minimo possibile il disagio per gli utilizzatori, garantendo in ogni caso gli interventi di emergenza.

L'appaltatore dovrà informare tempestivamente la committente di ogni rilevante circostanza di irregolare funzionamento o interruzione del servizio.

2. IMPORTO DEL CONTRATTO

Ai fini dell'art.14 comma 4 del D.Lgs 36/2023, il valore stimato dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito come di seguito riportato, comprensivo delle opzioni di cui all'art 120 del D.Lgs 36/2023, iva esclusa.

	primo contratto	
A)	prestazione principale 24 mesi (da 15 ottobre 2025 a 15 ottobre 2027) a canone	1.350.000,00 €
	di cui	



	costi per la manodopera	256.600,76 €
	oneri sicurezza 3%	26.280,95 €
B)	prestazione secondaria lavori di manutenzione straordinaria extracanone e di riqualificazione degli impianti	805.500,00 €
	di cui manodopera	161.100,00 €
	di cui oneri sicurezza (3%)	24.165,00 €
	Totale (A+B)	2.155.500,00 €
C)	Clausola 120, c. 1, a - interventi straordinari extracanone e di adeguamento normativo degli impianti	300.000,00 €
	rinnovo da 15 ottobre 2027 a 15 ottobre 2029	
D)	prestazione principale 24 mesi	1.350.000,00 €
E)	prestazione secondaria 24 mesi	805.500,00 €
	Totale rinnovo (D+E)	2.155.500,00 €
F)	proroga tecnica 6 mesi	538.875,00 €
G)	quinto d'obbligo primo contratto	431.100,00 €
H)	quinto d'obbligo rinnovo	431.100,00 €
	Totale da A a H	6.012.075,00 €

Gli oneri della sicurezza sono calcolati nella misura del 3%.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice, il **costo della manodopera**,

- della prestazione principale è pari a € 256.600,76 sull'importo totale delle voci a canone (cfr tabella *ut supra*, lett. A)
- della prestazione secondaria di manutenzione straordinaria extracanone, anche di riqualificazione degli impianti, è pari ad € 161.100,00 (cfr tabella *ut supra*, lett. B)

In ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 11 comma 1 e 102 comma 1 lett. b) del Codice dei contratti, il contratto collettivo applicato è **Metalmecanico Industria – codice CNEL C011**.

Il costo della manodopera è calcolato sulla base del costo medio orario estratto dalle tabelle rese dal MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali - Div. III COSTO MEDIO ORARIO PER I DIPENDENTI (1 operatore B1 Metalmec. Costo medio ora; un operatore C3 Metalmec. Costo medio ora).

Il costo della manodopera, quantificato e indicato separatamente, rientra nell'importo complessivo, su cui verrà applicato il ribasso offerto dal concorrente per definire l'importo contrattuale del contratto specifico. L'operatore economico è chiamato a dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale (interpretazione sistematica delle disposizioni codicistiche, Consiglio di Stato, Sentenza del 9/06/2023, n. 5665/2023; cfr. delibera ANAC 15/11/2023 n. 528).

Oltre ai servizi a canone (Allegati 1 e 5) e alla prestazione secondaria di lavori di manutenzione straordinaria extracanone, anche di riqualificazione degli impianti (allegato 6), l'Amministrazione si riserva ai sensi dell'**art. 120, comma 1, lett. a)** del Codice, la facoltà di ordinare l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria anche per l'adeguamento normativo e legislativo degli impianti sino alla concorrenza dell'importo netto di € 300.000,00 (cfr tabella *ut supra*, lett. C).



Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del codice dei contratti pubblici, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un **aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto** dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

3. CATEGORIE DEL SERVIZIO E DEI LAVORI

Categorie del servizio

Il servizio oggetto del presente documento si connota quale servizio facente parte dei settori ordinari; i servizi oggetto dell'appalto sono così classificati secondo CPV (vocabolario comune per gli appalti):

- 71314200 (**Servizi di gestione del calore**);
- 50531100-7 (**Servizi di riparazione e manutenzione caldaie**);
- 50720000-8 (**Servizi di riparazione e manutenzione di riscaldamenti centrali**);
- 50730000-1 (**Servizi di riparazione e manutenzione di gruppi di raffreddamento**);
- 71314200-4 (**Servizi di gestione energia** - Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria)

Categorie dei lavori

Le categorie dei lavori sono indicate nella tabella di seguito rappresentata:

CATEGORIA		IMPORTO (al lordo della sicurezza) €	Inc. %
OS3	Impianto idrico-sanitario	252.765,90 €	31,38%
OS28	Impianti termici e di condizionamento	552.734,10 €	68,62%
	TOTALE COMPLESSIVO	805.500,00 €	100,00%

- prevalente, di opere impiantistiche OS 28 (66,62%) Impianti termici e di condizionamento - *“la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti termici e di impianti per il condizionamento del clima, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione”*.

- OS3 (31,38%) Impianto idrico-sanitario - *“fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti idrosanitari, di cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione”*

Il codice CPV (Common Procurement Vocabulary) individuato per l'appalto è il seguente: Lavori riparazione e manutenzione di impianti 45259000-7.

Vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori delle qualifiche e abilitazioni previste per legge.

4. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO



Il contratto è stipulato a corpo:

→ lo sconto percentuale offerto verrà applicato al canone;
→ lo stesso sconto sarà utilizzato per determinare la quantificazione economica degli **interventi tecnici diversi da quelli compresi nel canone ossia extracanone, o comunque da ritenersi di tipo straordinario (sia per la prestazione secondaria sia per la clausola opzionale)** e applicato alla proposta di preventivo presentata dall'appaltatore, previa formale approvazione da parte della Stazione Appaltante. L'appaltatore, nel redigere il preventivo, dovrà tenere conto dei prezzi di riferimento di cui al Prezziario Regione Lombardia in vigore e, in difetto, dedotti da listini ufficiali delle case produttrici dei materiali utilizzati (previa presentazione del listino stesso).

Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante.

5. DURATA DEL CONTRATTO

L'appalto in oggetto ha **durata di 24 mesi**.

Il **servizio decorre dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione**, redatto ai sensi dell'art. 31, lett. c) dell'allegato II.14 del codice dei contratti pubblici, a firma del RUP e dell'aggiudicatario. Se nel giorno fissato e comunicato, l'aggiudicatario non si presenta o se il verbale di avvio dell'esecuzione, firmato dal RUP ed inviato via pec all'aggiudicatario, non viene restituito entro 7 giorni, via pec, sottoscritto digitalmente, viene fissato dal direttore dell'esecuzione del contratto un nuovo termine, decorso inutilmente il quale l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data di prima convocazione. Tale decorrenza è prevista indicativamente entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva la **facoltà di prorogare il contratto per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi**, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. Tale facoltà è da esercitarsi con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza del contratto iniziale. Qualora, entro il sopra citato termine la stazione appaltante non abbia comunicato la propria intenzione di prorogare il contratto, questo cesserà alla scadenza naturale, senza che l'affidatario abbia nulla da pretendere.

In casi eccezionali, la stazione appaltante può **prorogare (c.d. proroga tecnica) il contratto in corso di esecuzione per 6 (sei) mesi** e, comunque, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per individuare il nuovo contraente, se si verificano le condizioni indicate

Resta, altresì, espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia del contratto, l'Appaltatore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi/forniture oggetto di Contratto.

6. PRESTAZIONI A CANONE

→ Le attività ricomprese nel canone sono di seguito meramente indicate, rinviando **per il dettaglio al Capitolato Speciale Parte Tecnica, articoli 3, 4 e 5.2 nonché art. 2.5 e 2.6 per quanto riguarda il servizio di reperibilità** (cfr Allegato 1).

6.1 Servizio di riscaldamento e raffrescamento - pronto intervento



Espletamento del Servizio Riscaldamento/Raffrescamento - ai sensi del capitolo 5.3.1. dei CAM Decreto 7/3/2012 *“Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire nei bandi di gara della Pubblica Amministrazione per l'acquisto di servizi energetici per gli edifici - servizio di illuminazione e forza motrice - servizio di riscaldamento/raffrescamento”*, consistente nei servizi di manutenzione e nell'erogazione di beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia.

L'erogazione del servizio include, quali prestazioni a canone:

- a) manutenzione ordinaria degli impianti di tipo programmato o preventivo
- b) manutenzione ordinaria correttiva anche detta “a guasto”
- c) manutenzione straordinaria a canone di cui al Capitolato Speciale Parte Tecnica, art. 5.2
- d) reperibilità 24/24 ore su 365 giorni, secondo la tabella al capitolo 2.5 capitolato tecnico. L'Appaltatore dovrà garantire la reperibilità del personale tecnico ed operativo specializzato al fine di fronteggiare in qualsiasi momento, anche nei giorni festivi e di notte le emergenze, le situazioni di pericolo, disfunzioni o di inagibilità. Gli addetti a tale compito dovranno essere dotati di telefono cellulare e poter disporre degli uomini, dei mezzi e delle attrezzature atte ad eliminare il pericolo e/o il danno. A seguito della chiamata (sia essa diurna, notturna, in giornata lavorativa o festiva), che potrà essere effettuata da personale della Stazione Appaltante all'uopo autorizzato, il reperibile dovrà garantire il pronto intervento presso l'impianto che gli sarà indicato.

e nel dettaglio

- Fornitura di tutti i beni, servizi e lavori necessari a garantire una corretta costante **erogazione del gas naturale e del servizio di calore** all'interno degli edifici/macro-zone di cui all' **Allegato 01**
- Produzione di **acqua calda sanitaria**, sia durante la stagione di riscaldamento sia nel periodo estivo.
- **Assunzione da parte dell'appaltatore del ruolo di terzo responsabile con contestuale messa a norma degli impianti termici ai sensi dell'art. 6 del D.P.R n. 74 del 16 aprile 2013 e dell'espletamento delle pratiche di legge (VV.FF., I.N.A.I.L., A.S.L. ecc), compresi eventuali pagamenti agli enti preposti ai controlli.** L'atto di assunzione del ruolo di terzo responsabile deve essere redatto in forma scritta e consegnato al committente. Il terzo responsabile non può delegare ad altri le responsabilità assunte. Il Terzo Responsabile conserva il “libretto di centrale” o il “libretto d'impianto”, completo dei rapporti di controllo tecnico previsti negli Allegati 10 o 11 dell'Atto di Indirizzo n.156/2008, presso l'impianto termico cui si riferisce. Il nominativo del responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici deve essere riportato in evidenza sul libretto di centrale o di impianto. La compilazione per le verifiche periodiche è effettuata a cura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico. Il responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto termico deve apporre la propria firma sul libretto di centrale o di impianto per accettazione della funzione. Il terzo responsabile che non ottempererà a quanto stabilito dalla Legge n. 10/91 sarà soggetto alle sanzioni previste dalla legge.
- corretta e completa compilazione e costante aggiornamento dei **libretti di centrale o di impianto.**
- Gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, preventiva e correttiva (il contratto è da intendersi full risk) di tutti gli impianti di **riscaldamento** degli edifici dati in gestione di cui all' **Allegato 01**
- Gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, preventiva e correttiva (il contratto è da intendersi full risk) di tutti gli impianti di **raffrescamento** degli edifici dati in gestione, nonché fornitura di tutti materiali necessari a garantire un corretto raffrescamento estivo all'interno degli edifici di cui all' **Allegato 01**
- Gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, preventiva e correttiva (il contratto è da intendersi full risk) di tutti gli impianti di **trattamento aria** degli edifici dati in gestione di cui all' **Allegato 01** vedi **Capitolato Speciale – Parte Tecnica, art. 5.2),**



Si intende esclusa la sola fornitura dell'energia elettrica e del gas per l'alimentazione degli impianti in appalto.

6.2 Fornitura di beni

Per "fornitura di beni" si intende l'approvvigionamento, adeguato in termini qualitativi e quantitativi di componenti, prodotti e materiali occorrenti all'esercizio dell'impianto per raggiungere le condizioni contrattuali descritte all'art. 1, comma 1, lettera n) del DPR 412/1993.

I componenti dovranno essere certificati ai sensi dell'art. 32 della Legge 10/91 e norme di riferimento.

L'appaltatore deve garantire che tutti i materiali di risulta, conseguenti a lavorazioni o sostituzioni, vengano asportati, trasportati e smaltiti nel rispetto della legislazione e normativa vigente.

6.3 Certificazioni e Diagnosi Energetiche:

Redazione delle Certificazioni e delle Diagnosi Energetiche entro tre (3) mesi dall'aggiudicazione, per ciascun edificio oggetto del servizio calore, secondo la norma UNI CEI EN 16247 e la norma UNI EN 15459:2018 impiegata per la valutazione economica degli interventi di risparmio energetico – ai sensi dell'Allegato II del D.Lgs 115/2008 e s.m.i. e dei capitoli 5.3 e 5.3.5.5 dei CAM Decreto 7/3/2012 *"Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire nei bandi di gara della Pubblica Amministrazione per l'acquisto di servizi energetici per gli edifici - servizio di illuminazione e forza motrice - servizio di riscaldamento/raffrescamento"*.

6.4 Attestazione prestazione energetica - APE

Sono altresì ricomprese nel canone le attività necessarie al rilascio delle attestazioni delle prestazioni energetiche di ciascun edificio, ove mancante o scaduto.

7. PRESTAZIONE SECONDARIA: lavori di manutenzione straordinaria, anche di riqualificazione tecnologia

→ Si rinvia al **Capitolato Speciale Parte Tecnica, articolo 6 nonché all'allegato 6.**

Lo sconto percentuale offerto in sede di gara sarà utilizzato per determinare la quantificazione economica degli interventi e applicato alla proposta di preventivo presentata dall'appaltatore, previa formale approvazione da parte della Stazione Appaltante. L'appaltatore, nel redigere il preventivo, dovrà tenere conto dei prezzi di riferimento di cui al Prezziario Regione Lombardia in vigore e, in difetto, dedotti da listini ufficiali delle case produttrici dei materiali utilizzati (previa presentazione del listino stesso).

7.1 Progetti di Fattibilità Tecnico Economica di riqualificazione energetico-ambientale sugli impianti e sugli edifici oggetto del servizio calore

Redazione di Progetti di Fattibilità Tecnico Economica ai sensi dell'art. 6 dell'Allegato I.7 del D.Lgs 36/2023, e dei paragrafi 5.3.1 e 5.3.5.6 dei CAM Decreto 7/3/2012 *"Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire nei bandi di gara della Pubblica Amministrazione per l'acquisto di servizi energetici per gli edifici - servizio di illuminazione e forza motrice - servizio di riscaldamento/raffrescamento"*. Sulla base delle risultanze delle certificazioni e delle diagnosi energetiche effettuate di cui al precedente e condivise con il Comune di Segrate, l'appaltatore deve presentare alla stazione appaltante, **entro dodici (12)** mesi dall'aggiudicazione, dei Progetti di Fattibilità Tecnico Economica di riqualificazione energetico-ambientale sugli impianti e sugli edifici oggetto del servizio calore.

I progetti da sviluppare saranno concordati preventivamente con l'Amministrazione privilegiando i seguenti obiettivi:

- Prevedere per il parco edifici in servizio calore un'unica tecnologia per il controllo da remoto e la regolazione avanzata in sostituzione di quella attualmente esistente. In particolare, si richiede di utilizzare



una tecnologia 'aperta', simile in elementi hardware, framework software e possibilità di libera programmazione e interfacciamento web, (tipo soluzione Tridium- Honeywell su framework Niagara).

- Per le centrali termiche che dispongono di più circuiti di distribuzione del fluido vettore ma alcuni di essi non siano regolabili in modo indipendente dagli altri, si richiede di modificare il sistema di regolazione allo scopo di avere una regolazione della climatizzazione indipendente del singolo circuito, intervenendo con l'installazione di opportune valvole, pompe, sensori, attuatori e regolatori.
- Nel caso in cui siano presenti zone termiche con requisiti funzionali disomogenei in termini di funzione d'uso, set point e/o orari di funzionamento, ma esse siano asservite da circuiti di distribuzione del fluido vettore non dedicati, si richiede la separazione dei circuiti prevedendo un'alimentazione distinta dal resto dei circuiti (circolatori e sistema di regolazione dedicati). La priorità va data agli edifici che portano maggior beneficio in termini di risparmio energetico.
- Sostituzione di caldaie obsolete con caldaie ad alta efficienza.
- Sostituzione di caldaie obsolete con pompe di calore reversibili.
- Sostituzione di bollitori elettrici con bollitori a pompa di calore per la produzione di ACS, in particolare in quegli edifici con palestre e/o con rilevante consumo di ACS.

8. PRESTAZIONI OPZIONALI: lavori di manutenzione straordinaria, anche di adeguamento normativo e legislativo

Ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a), è facoltà della stazione appaltante richiedere l'esecuzione degli interventi necessari all'adeguamento normativo e legislativo degli impianti.

Lo sconto percentuale offerto in sede di gara sarà utilizzato per determinare la quantificazione economica degli interventi e applicato alla proposta di preventivo presentata dall'appaltatore, previa formale approvazione da parte della Stazione Appaltante. L'appaltatore, nel redigere il preventivo, dovrà tenere conto dei prezzi di riferimento di cui al Prezziario Regione Lombardia in vigore e, in difetto, dedotti da listini ufficiali delle case produttrici dei materiali utilizzati (previa presentazione del listino stesso).

9. RINVIO AL CAPITOLATO SPECIALE PARTE TECNICA

Si rinvia al Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Tecnica, quale parte integrante del presente documento.

PARTE II – CLAUSOLE GENERALI

10. CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE

Le condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni sono quelle indicate nel presente capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara.

La presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilità di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei servizi e dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione delle prestazioni e di aver giudicato le stesse realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione delle prestazioni nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria delle prestazioni in appalto.



La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto. In ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice civile.

11. RIFERIMENTI LEGISLATIVI

L'esecuzione del Contratto è soggetta all'osservanza delle disposizioni e dei documenti contrattuali del presente capitolato, del capitolato - parte tecnica, nonché delle norme tutte contenute nelle leggi, regolamenti, disposizioni amministrative comunque applicabili all'appalto in oggetto

Oltre alla normativa specifica di settore a carattere nazionale, dovranno essere osservate, nell'ambito della progettazione ed esecuzione dei lavori, così come nell'ambito dei piani di manutenzione e, in genere, nella conduzione del servizio, le norme regionali

Dovranno, altresì, essere osservate tutte le disposizioni di qualsiasi tipo emanate da locali Organi Istituzionali competenti per territorio, quali (sempre in senso descrittivo e non limitativo):

- il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio;
- l'Azienda Sanitaria Locale della Provincia competente per territorio;
- la Soprintendenza ai Beni Ambientali e Culturali competente per territorio;

12. PROPRIETA' DEGLI IMPIANTI

La committente, in qualità di proprietario, autorizza l'appaltatore ad effettuare sugli impianti termici tutti gli interventi che si dovessero rendere necessari per la buona riuscita del servizio.

L'appaltatore ha facoltà di gestire gli impianti e i beni ricevuti in consegna, secondo le proprie procedure gestionali, fermo restando il vincolo di destinazione di cui all'art. 828, comma 2, del codice civile ed il rispetto delle norme del presente capitolato.

Gli impianti e i beni afferenti ai servizi in oggetto che verranno realizzati o acquisiti dalla committente successivamente alla stipula del contratto, saranno consegnati all'appaltatore, con le modalità previste nel presente capitolato.

Tutte le apparecchiature e gli impianti installati dall'appaltatore ai sensi del presente appalto sono da subito di proprietà della committente.

13. RUOLO DELLE PARTI

La committente è titolare del servizio oggetto del presente capitolato, la cui gestione è affidata all'appaltatore per il tempo previsto e con le modalità meglio specificate nel Capitolato Speciale Parte Tecnica.

La committente esercita le funzioni ad essa conferite dalle leggi in materia e, in specifico, quelle di indirizzo e controllo per assicurare livelli e condizioni di prestazione dei servizi adeguati alle esigenze della popolazione e del territorio, nonché idonei a consentire lo sviluppo civile ed economico e la qualità ambientale della comunità locale.

L'appaltatore provvede alla gestione dei servizi, assumendosene la relativa responsabilità, sollevando la committente da ogni richiesta per eventuali danni derivanti a terzi da detta gestione.



L'appaltatore nell'effettuazione delle prestazioni oggetto del presente capitolato dovrà **affidare** il ruolo di terzo responsabile (art. 31, commi 1 e 2 della Legge n. 10/91 e art. 1, comma 1, lettera o, del DPR n. 412/93) ad un soggetto in possesso dei requisiti previsti all'art 11 comma 3 del DPR 412/93 così come modificato dal DPR 21 dicembre 1999 n. 551 e nel rispetto di quanto stabilito all'art. 6 del DPR 551/99.

L'atto di assunzione del ruolo di terzo responsabile deve essere redatto in forma scritta e consegnato al committente. Il terzo responsabile non può delegare ad altri le responsabilità assunte.

Il terzo responsabile che non ottempererà a quanto stabilito dalla Legge n. 10/91 sarà soggetto alle sanzioni previste dalla legge.

14. RAPPRESENTANTE E DOMICILIO LEGALE DELL'APPALTATORE. RESPONSABILE DEL SERVIZIO

All'inizio dell'appalto, l'appaltatore dovrà comunicare alla committente il nominativo del proprio rappresentante, il quale dovrà possedere procura speciale conferente i poteri per tutti gli adempimenti inerenti il servizio appaltato; il relativo atto di procura dovrà essere acquisito agli atti della committente.

Per garantire la regolare esecuzione del servizio, l'appaltatore, entro 20 (venti) giorni dalla stipula del contratto, dovrà nominare un **responsabile del servizio** - con adeguata capacità professionale, quale rappresentante dell'Appaltatore – al quale dovrà essere conferito l'incarico di coordinare e controllare l'attività di tutto il personale addetto all'esercizio, alla manutenzione e al controllo degli impianti affidati in gestione.

Il responsabile dirigerà, in stretto coordinamento con il Direttore dell'Esecuzione e con il Responsabile Unico del Progetto, l'intero processo di conduzione, gestione, manutenzione.

È inoltre fatto obbligo al Responsabile del Servizio, ogni qual volta il RUP e/o il DEC e/o i Referenti Tecnici lo ritengano necessario, recarsi di persona, od inviare persona appositamente delegata, presso gli uffici della Stazione appaltante nell'orario stabilito, per ricevere ordini, istruzioni e comunicazioni relative all'Appalto.

Tutte le contestazioni relative alle modalità di esecuzione del contratto, da comunicarsi per iscritto a detto responsabile, si intenderanno come validamente effettuate direttamente all'appaltatore.

Ogni variazione delle persone di cui ai commi 1 o 2, deve essere tempestivamente comunicata alla committente; alla comunicazione della variazione della persona di cui al comma 1 dovrà essere allegato il nuovo atto di mandato.

15. OBBLIGAZIONI E ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore si obbliga a eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, pena la risoluzione del Contratto medesimo.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Stazione appaltante.

Le prestazioni contrattuali devono necessariamente essere conformi altresì alle caratteristiche tecniche e alle specifiche indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Tecnica; in ogni caso, l'Appaltatore si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle emanate successivamente alla stipula del Contratto.

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel Contratto, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi all'erogazione delle attività e dei servizi connessi oggetto del Contratto medesimo, nonché a ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle



relative a eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

L'Appaltatore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale può accedere agli uffici della Stazione appaltante nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che è cura ed onere dell'Appaltatore verificare preventivamente tali procedure.

L'Appaltatore, inoltre, s'impegna espressamente a:

- a. impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture e il personale necessari per l'esecuzione dei servizi secondo quanto specificato nel Contratto;
- b. rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- c. manlevare e tenere indenne la Stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
- d. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, anche mediante apposito sistema informatico, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Stazione appaltante, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste nel Contratto e di ricevere la reportistica necessaria (vedasi CSA – Parte Tecnica);
- e. predisporre tutti gli strumenti e i metodi, anche mediante apposito sistema informatico, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- f. osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni e obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla Stazione appaltante, per quanto di rispettiva ragione;
- g. comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni negli assetti proprietari e nella struttura organizzativa nonché negli organismi tecnici e amministrativi coinvolti nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute e i nominativi dei nuovi responsabili: tale comunicazione deve pervenire formalmente entro 15 (quindici) giorni lavorativi dall'intervenuta modifica;
- h. dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al Contratto

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano a esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale pattuito; l'Appaltatore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti della Stazione appaltante, assumendosene ogni relativa alea.

L'Appaltatore prende atto e accetta che i servizi oggetto del Contratto devono essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici della Stazione appaltante.

L'Appaltatore si obbliga a consentire alla Stazione appaltante, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato Amministrativo e del Capitolato Tecnico, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

16. PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Tutte le prestazioni che l'appaltatore dovrà eseguire sugli impianti termici dovranno essere condotte in ottemperanza al presente capitolato ed in piena rispondenza al **Piano gestionale presentato in sede di offerta**, nonché nel rispetto della vigente legislazione nazionale e regionale, delle normative specifiche dei vari settori e delle migliori regole dell'arte.



Eventuali modifiche al suddetto Piano dovranno essere comunicate al responsabile del procedimento.

Inoltre, le operazioni non dovranno essere d'intralcio per eventuali altri lavori commissionati dalla committente (condotti da quest'ultima direttamente o affidati ad altra impresa), qualunque sia la natura di detti lavori.

La gestione degli impianti termici e frigoriferi e l'esecuzione delle opere di adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica finalizzata anche al risparmio energetico degli impianti, effettuate dall'appaltatore, non dovranno in alcun modo ostacolare, limitare o condizionare la normale attività della committente.

L'appaltatore è civilmente responsabile durante l'esecuzione delle prestazioni di sua pertinenza:

- di eventuali disservizi che avessero ad occorrere su fabbricati e pertinenze degli stessi (impianti, infrastrutture, attrezzature, eccetera) di proprietà della committente o alla stessa in uso a qualsiasi titolo;
- dell'interruzione (anche parziale) di qualsiasi tipo d'attività svolta dalla committente qualunque sia il carattere di detta attività (istituzionale, assistenziale, logistico, ecc.).

17. GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 117 del Codice dei contratti, per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve costituire una garanzia definitiva, a sua scelta, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità previste dall'articolo 106, pari al **10 per cento dell'importo contrattuale**. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1.

La garanzia è prestata per:

- l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8 dell'art. 117.

La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.



Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Nel caso di appalti di servizi, lo svincolo è automatico.

Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Il **pagamento della rata di saldo** è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal Codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante. *(ad oggi gli schemi-tipo vigenti sono quelli approvati con il decreto ministeriale 16 settembre 2022, n. 193).*

(In caso di RTI) le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La garanzia fideiussoria deve essere resa in favore del "Comune di Segrate", intestata all'aggiudicatario e riportare l'oggetto del contratto *(in caso di RTI le fideiussioni sono presentate dalla mandataria, su mandato irrevocabile, in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese)*; indicare la durata del contratto e, pertanto, la validità temporale della polizza; essere corredata da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto firmatario il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000 circa l'identità, la qualifica e i poteri dello stesso (agente, broker, funzionario, soggetto munito di rappresentanza dell'Istituto di credito o della compagnia assicurativa che emette il titolo di garanzia) sottoscritta digitalmente, contenente in allegato copia del documento d'identità del soggetto; in alternativa dovrà essere corredata da autenticazione notarile della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l'identità, la qualifica e i poteri in base ai quali lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato.



Qualora la stazione appaltante richieda un aumento delle prestazioni, la cauzione definitiva dovrà essere adeguatamente integrata.

Qualora la stazione appaltante si avvalga della facoltà di prorogare il contratto, l'aggiudicatario è tenuto a prestare una nuova cauzione avente le caratteristiche sopra indicate.

18. RESPONSABILITÀ

L'aggiudicatario, oltre a essere responsabile nei confronti della stazione appaltante dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, è responsabile **nei confronti della stazione appaltante e dei terzi** dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti/collaboratori a qualsiasi titolo (incluso eventuali subappaltatori).

È fatto obbligo all'aggiudicatario di mantenere la stazione appaltante sollevata e indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

19. ASSICURAZIONE

All'atto di stipula del contratto l'aggiudicatario ha l'obbligo di essere in possesso di un'adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata del contratto e, qualora previste, delle eventuali proroghe. La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita da una o più polizze (eventualmente rinnovate con continuità sino alla scadenza del contratto), pena la risoluzione dello stesso.

L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della/e polizza/e assicurativa/e di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per la stazione appaltante: pertanto, qualora l'aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'aggiudicatario anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

In particolare, ai sensi dell'art. 117, comma 10, l'esecutore dei lavori deve costituire – e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori – una polizza di assicurazione che copra i **danni subiti dalle stazioni appaltanti** a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. **L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto stesso.**

La polizza deve assicurare la stazione appaltante anche contro la **responsabilità civile per danni causati a terzi** nel corso dell'esecuzione dei lavori da qualsiasi causa determinati (anche per danni causati dalle imprese subappaltatrici). Tale polizza di responsabilità civile per danni a terzi (persone, animali e cose) deve manlevare completamente la stazione appaltante e avere un **massimale per sinistro non inferiore ad € 5.000.000,00.**

La polizza deve assicurare la stazione appaltante anche contro **responsabilità civile per danni diretti e materiali verso i prestatori d'opera (R.C.O.)**, con massimale unico minimo € 3.000.000,00 per evento / con il massimo di € 1.500.000,00 per persona. La definizione di prestatore di lavoro è a norma di legge vigente al momento del sinistro.

La copertura assicurativa deve decorrere dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.



L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

La polizza di cui sopra dovrà quindi presentare le seguenti caratteristiche:

1. essere accesa anteriormente alla consegna del servizio (entro il termine stabilito dalla stazione appaltante nella comunicazione di aggiudicazione);
2. essere riferita specificamente al lavoro in questione;
3. prevedere specificamente l'indicazione che *"tra le persone si intendono compresi il personale del Comune di Segrate"*;
4. coprire l'intero periodo del contratto;
5. riportare i massimali sopra indicati.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione Comunale di Segrate, e presenti le caratteristiche sopra indicate (punti 1-5).

Nel caso che aggiudicatario del servizio sia un RTI, le coperture assicurative dovranno essere presentate con unica polizza, valida ed efficace per tutte le imprese associate.

L'aggiudicatario si impegna ad ottenere la rinuncia ai diritti di rivalsa nei confronti del Committente da parte della Società Assicuratrice.

Copia della polizza (eventualmente di quella già esistente e della relativa appendice), conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata alla Direzione Territorio e Sviluppo Economico – sezione Amministrativo, entro il limite di tempo indicato nella comunicazione di aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'aggiudicatario non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per la stazione appaltante: pertanto, qualora l'aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'aggiudicatario anche per danni eventualmente non coperti dalla suddetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

L'aggiudicatario è obbligato a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante, tramite posta elettronica certificata, di ogni danno o incidente verificatosi e dell'avvenuto scarico alla compagnia di assicurazione, fornendo tutti i dati relativi (riferimenti del danneggiato, copia documenti) e dei propri riscontri (tecnici e valutativi) in merito.

20. CONSEGNA DEGLI IMPIANTI

Previo convocazione del Responsabile Unico del Progetto, congiuntamente al Responsabile Tecnico rappresentante l'Appaltatore si provvederà a redigere un verbale di presa visione, consegna e di avvio dell'esecuzione del contratto, con allegata la documentazione disponibile, secondo le modalità previste all'art. 31 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 36/2023.

Gli edifici e gli impianti saranno consegnati all'Appaltatore nelle condizioni di fatto in cui si trovano e non potranno essere sollevate eccezioni e/o pretese economiche aventi ad oggetto lo stato dei luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali.

L'Appaltatore contestualmente alla presentazione dell'offerta, dichiara espressamente:

- di essere edotto dello stato di fatto e delle modalità d'uso di ciascuna entità costituente il bene oggetto dell'appalto, avendo preso atto, nei luoghi in cui devono essere eseguite le prestazioni, delle problematiche



e delle circostanze connesse con l'espletamento dei servizi, dei lavori e delle forniture, tutto ciò anche in assenza di una puntuale conoscenza dello stato fisico e conservativo delle strutture.

- di riconoscere che i corrispettivi determinati sono remunerativi di tutti gli oneri diretti ed indiretti che lo stesso sosterrà per eseguire, nei tempi prescritti e a perfetta regola d'arte, tutti i servizi, lavori e forniture previsti contrattualmente.

Con l'offerta formulata l'Appaltatore si assume, altresì, esentandone la Stazione appaltante, tutte le responsabilità di analisi economica nonché quelle organizzative, progettuali ecc. connesse con l'espletamento dei servizi conferiti.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come causa di forza maggiore contemplata dal Codice Civile.

Il Verbale di Consegna degli immobili dovrà essere redatto in duplice copia e sottoscritto in contraddittorio per accettazione da entrambe le parti.

I servizi e le responsabilità contrattuali decorreranno dalla data del verbale ed avranno termine alla scadenza del contratto.

Con la firma del verbale di consegna l'Appaltatore si assume tutte le responsabilità contrattuali, ed in particolare si impegna a:

- attivarsi immediatamente per adempiere agli obblighi di capitolato ed essere in grado di operare a pieno regime in conformità alle clausole contrattuali, essendogli già note le caratteristiche ambientali, la possibilità logistica e di accesso dei mezzi di trasporto, il tipo di viabilità, le condizioni idriche e igienico/sanitarie, l'ubicazione delle pubbliche discariche e gli oneri relativi;
- fornire tutte le prestazioni, i servizi e le attività oggetto dell'appalto, senza che possa trovare giustificazione alcuna per la mancata o incompleta documentazione sugli immobili o per qualsiasi altro motivo;
- prendersi cura degli immobili e della loro manutenzione e a mantenere lo standard di funzionalità degli stessi nello stato in cui si trovano, garantendo in ogni caso le prestazioni minime pattuite e descritte nel capitolato tecnico e nei documenti contrattuali.

Qualora ciò non avvenisse, per cause imputabili all'Appaltatore, opereranno le penali previste nel presente Capitolato.

Qualora gli impianti non risultassero funzionanti o solo in parte funzionanti, in modo da non consentire lo svolgimento delle attività ordinarie manutentive, ciò dovrà risultare, su indicazione dell'Appaltatore, nel predetto verbale di consegna o essere evidenziato durante il periodo previsto di ricognizione dello stato degli immobili; in caso contrario gli eventuali vizi o difetti che dovessero manifestarsi successivamente verranno considerati come dovuti a trascuratezza dell'Appaltatore che dovrà provvedere alla loro eliminazione.

Si precisa inoltre che:

a - Gli impianti di riscaldamento/raffrescamento e/o sistemi di produzione di acs, oggetto del Contratto ed i relativi locali tecnici, saranno consegnati dalla Stazione Appaltante nello stato di fatto in cui si trovano, comunque funzionanti.

L'appaltatore ha l'obbligo di prendere in consegna gli impianti, dei quali conosce lo stato e la consistenza a seguito dei sopralluoghi e delle verifiche effettuati in sede di gara.

L'appaltatore, relativamente a qualsiasi segnalazione da parte della Stazione Appaltante o attraverso riscontri acquisiti durante i sopralluoghi eseguiti prima della gara, qualora fossero evidenziate situazioni di precarietà, accessori obsoleti o rotti, comunque non compromettenti il funzionamento degli impianti, una volta avvenuta l'aggiudicazione, dovrà dare seguito agli interventi con oneri a suo carico.



Degli oneri economici da sostenere dovrà tenerne conto in sede di offerta.

b - Gli impianti tecnologici oggetto del Contratto ed i relativi locali tecnici saranno consegnati dalla Stazione Appaltante nello stato di fatto in cui si trovano, comunque funzionanti. L'appaltatore, avendo l'obbligo di prendere in consegna gli impianti, dovrà verificare le effettive consistenze. In caso di richieste specifiche, l'appaltatore dovrà produrre la documentazione tecnica da rendere disponibile alla Stazione appaltante (manuali d'uso, schede tecniche, altro). L'appaltatore, relativamente a qualsiasi segnalazione da parte della Stazione Appaltante o attraverso riscontri acquisiti durante i sopralluoghi eseguiti prima della gara, qualora fossero evidenziate situazioni di precarietà, accessori obsoleti o rotti, comunque non compromettenti il funzionamento degli impianti, una volta avvenuta l'aggiudicazione, dovrà dare seguito agli interventi con oneri a suo carico. Degli oneri economici da sostenere dovrà tenerne conto in sede di offerta.

c - Contestualmente alla consegna degli impianti e, in ogni caso nel primo periodo di spegnimento estivo utile dalla data di consegna del contratto, l'appaltatore dovrà farsi carico ed onere di installare gli idonei apparecchi di misura, ove mancanti, sui circuiti primari dei singoli impianti termici o sistemi di produzione dell'acqua calda sanitaria, ai sensi del D. Lgs. n. 115/2008 Allegato II punto 4 lettera f), provvisti di certificati di taratura e sigilli. Resta quindi inteso che il periodo massimo consentito per l'esecuzione degli interventi è fissato in 9 mesi dal verbale di consegna di ogni singolo impianto;

d - Prima dell'inizio di ciascuna annata di riscaldamento, l'Appaltatore dovrà verificare con il costruttore il buon funzionamento dei sistemi di contabilizzazione relativi agli impianti termici, al fine di assicurare la loro rispondenza alla normativa vigente (errore max +/-2%). Gli stessi dovranno essere verificati annualmente da centro di taratura autorizzato SIT. Al termine della visita dovrà essere stilato un verbale comprovante l'effettuazione delle verifiche e dei controlli oltre alla lettura del valore dell'energia rilevata. Il valore dell'energia rilevata dovrà essere riportato anche in apposito data base predisposto nel sistema informativo.

Nei casi in cui l'Appaltatore non si presenti nel giorno che gli verrà comunicato dal Responsabile Unico del Progetto per la consegna degli immobili o non provveda ad iniziare i servizi oggetto dell'appalto nel giorno fissato dal verbale di consegna, la Stazione appaltante potrà stabilire un ulteriore termine perentorio decorso inutilmente il quale l'Appaltatore potrà essere dichiarato decaduto dall'aggiudicazione.

In tali casi la Stazione appaltante ha diritto di non stipulare o di dichiarare risolto il contratto, incamerando la garanzia di esecuzione, con riserva di ogni azione per i danni ed i disagi subiti.

Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiuti di prendere in carico i beni o anche solo alcuni di questi, rifiutandosi di firmare il verbale di consegna, la Stazione appaltante avrà diritto di dichiarare risolto il contratto, di incamerare la garanzia di esecuzione e di avviare un'azione legale per i danni ed i disagi subiti.

L'Appaltatore è pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio e dei propri dipendenti, alle opere ed impianti in affidamento.

Le variazioni che interverranno nel corso della durata del Contratto verranno formalizzate con le modalità previste nel presente Capitolato.

Il Verbale di Consegna deve essere aggiornato in modo che siano recepite tutte le informazioni di pertinenza relative alla formale presa in carico di beni/immobili per l'esecuzione dei nuovi, o diversi, servizi per la durata residua del Contratto.

Anche per l'aggiornamento del Verbale di Consegna l'Appaltatore deve garantire il requisito di rintracciabilità di tutte le variazioni intercorse.

21. EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Nei casi consentiti dal Codice, il direttore dell'esecuzione può ordinare l'avvio dell'esecuzione anticipata o in via d'urgenza, con l'emissione di apposito ordine/verbale di avvio dell'esecuzione a firma del direttore dell'esecuzione del contratto, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva e della polizza assicurativa (si rimanda ai relativi articoli del presente capitolato), salvo diverse indicazioni che provvederà tempestivamente a comunicare all'aggiudicatario. Quest'ultimo non potrà per questo avanzare eccezione alcuna o richieste di corrispettivi aggiuntivi non contemplati dal capitolato d'appalto e dall'offerta presentata in sede di gara.



In caso di esecuzione d'urgenza, il direttore dell'esecuzione indica nel verbale di avvio le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire.

se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario, nel caso di mancata stipulazione, ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

L'esecuzione d'urgenza è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti europei.

22. PREPARAZIONE E PROVE PER L'AVVIAMENTO DELL'IMPIANTO

L'appaltatore è tenuto - **entro due settimane dalla consegna degli impianti** e ciclicamente ogni anno per l'avviamento - a effettuare tutte le prove, compresa una prova a caldo, ritenute necessarie a garantire l'efficienza e sicurezza dell'impianto, provvedendo al reintegro con acqua, pressurizzando i vasi di espansione laddove esistenti, sfogando l'aria nei punti alti, ecc..

Eventuali disfunzioni rilevate nel corso delle prove, che potrebbero pregiudicare il buon andamento della gestione o comunque ritardare l'inizio, devono essere immediatamente segnalate per iscritto alla committente e verbalizzate.

23. CUSTODIA DEL CANTIERE

E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione delle prestazioni e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da euro 51,00 ad euro 516,00.

24. RICONSEGNA

Entro un mese dalla data di cessazione dei servizi, l'Appaltatore dovrà sgombrare il complesso da eventuali materiali ed attrezzature di sua proprietà. Al termine del servizio ed all'atto della riconsegna definitiva alla Stazione Appaltante di strutture e di impianti, i locali e le attrezzature dovranno risultare accuratamente ripuliti in ogni singola parte e perfettamente funzionanti.

Al termine ultimo della scadenza dei tempi contrattuali, la Stazione Appaltante redigerà il certificato di verifica alla conformità nella modalità previste all'art. 116 del D.Lgs. 36/2023, con lo scopo di accertare la regolare esecuzione delle prestazioni eseguite inerenti la conduzione e gestione degli impianti consegnati.

Per eventuali interventi eseguiti in manutenzione straordinaria dall'appaltatore che lo richiedessero, l'Amministrazione provvederà ad eseguire le operazioni di collaudo secondo le modalità previste dall'art. 116 del D.Lgs. 36/2023.

Le operazioni di redazione del certificato di collaudo dei lavori predetti avranno inizio entro 30 giorni dalla scadenza del termine indicato nel presente documento e dovranno concludersi entro sei mesi dal verbale di ultimazioni dei lavori redatto in contraddittorio tra il Responsabile unico del progetto o suo incaricato e l'appaltatore.

L'esito favorevole del certificato di collaudo dei lavori, escluse quindi le attività inerenti la gestione e conduzione, non determinerà automaticamente lo svincolo della fidejussione bancaria o la restituzione del



deposito cauzionale a garanzia degli esatti adempimenti in quanto il tutto sarà regolato secondo quanto disposto nelle procedure indicate nel contratto.

Il certificato di collaudo sarà sottoscritto per accettazione dalla Stazione Appaltante e dall'Appaltatore. Gli impianti, i loro accessori ed eventuali relativi locali, alla fine del contratto dovranno essere riconsegnati dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante con le forme stabilite, nello stesso stato di conservazione, di manutenzione e di funzionalità del momento della consegna salvo il normale deperimento d'uso e le modifiche apportate, ai sensi dei precedenti articoli.

Al termine della durata contrattuale, tutti i beni e i materiali eventualmente installati per migliorare le prestazioni energetiche degli impianti (sistemi di monitoraggio, telecontrollo, regolazione, sistema informativo, licenze dei programmi, ecc), saranno e resteranno di proprietà dell'Amministrazione Comunale. Dovrà essere garantita la possibilità di trasferire i diritti di licenza per tutti i software utilizzati alla Stazione Appaltante, provvedendo a definirne i relativi costi con congruo anticipo (indicativamente 6 mesi) rispetto alla conclusione dell'appalto, in modo tale da consentire le eventuali verifiche di mercato e procedure di approvvigionamento delle stesse.

Il verbale di riconsegna, redatto in contraddittorio ed allegato al certificato di verifica alla conformità indicato precedentemente, dovrà contenere tutte le indicazioni operative e pratiche (consegna delle chiavi, indicazioni aggiornate sulla conduzione impianti, avvertenze, etc.), utili e necessarie a rimettere la Stazione Appaltante nelle migliori condizioni per la successiva gestione del patrimonio.

Le operazioni di riconsegna e la firma del relativo verbale, dovranno essere concluse entro 30 giorni dalla firma del Certificato di verifica alla conformità da parte della stazione appaltante.

25. ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI

L'appaltatore dovrà mantenere in esercizio gli impianti a lui affidati secondo le modalità riportate nel "Disciplinare tecnico" - allegato al presente capitolato - nonché a esercitare un controllo della conformità di tutti i parametri funzionali degli stessi, affinché essi forniscano le prestazioni previste nello stesso.

Durante l'espletamento del servizio, l'appaltatore è tenuto ad effettuare un metodico controllo della funzionalità ed efficienza di tutti gli impianti affidati.

Il Disciplinare tecnico contiene i parametri di funzionamento degli impianti in relazione alla loro natura ed all'utilizzo che è fatto da parte della committente.

26. REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs 36/2023 e dell'allegato All. II.2 bis, il presente contratto è soggetto alla revisione dei prezzi riferibili alle prestazioni previste dal presente Capitolato.

Le clausole di revisione dei prezzi si applicano con periodicità annuale: a partire dalla data di stipula del contratto, alla scadenza di ciascun anno, i prezzi di aggiudicazione, saranno oggetto di revisione secondo quanto previsto dall'art. 60 del D.Lgs 36/2023 e dall'allegato II.2 bis.

Ai fini della revisione dei prezzi rilevano sia le variazioni in aumento che in diminuzione dei prezzi di riferimento.

Nel caso in cui, per effetto di quanto previsto dai capoversi precedenti, si proceda ad una revisione dei prezzi contrattuali, il nuovo riferimento per il calcolo della variazione dell'indice è il mese in cui si è proceduto alla revisione del prezzo; pertanto, l'ulteriore revisione del prezzo avverrà qualora il valore dell'indice vari, in aumento o in diminuzione, di più del 5% per i servizi e del 3% per i lavori rispetto al valore dell'indice nel mese in cui è stata effettuata la prima revisione.

Con riferimento alla **componente servizi**, ai sensi dell'art. 60 co. 1 lett. b) del D. Lgs 36/2023, ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, art. cit., si utilizzano gli indici sintetici



elaborati dall'ISTAT delle retribuzioni contrattuali orarie. In particolare, la clausola trova applicazione al verificarsi di una variazione del costo del servizio superiore al 5% della componente servizi dell'importo contrattuale, e opera nella misura dell'80% del valore eccedente le oscillazioni dei prezzi del 5% in relazione alle prestazioni da eseguire contrattualmente.

Con riferimento alla **componente lavori**, la clausola di revisione dei prezzi si applica con periodicità annuale nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 60 co. 1 lett. a) del D. Lgs 36/2023. In particolare, la clausola trova applicazione al verificarsi di una variazione del costo, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Non essendo ad oggi ancora disponibili gli indici di costo per tipologie omogenee di lavorazione (TOL) di cui alla tabella A dell'allegato II.2-bis, considerata la tipologia di opera, si stabilisce di utilizzare l'indice sintetico ISTAT di costo di costruzione.

In tutti i casi di applicazione della clausola della revisione dei prezzi inoltre:

- si procederà a calcolare la variazione dell'indice di riferimento utilizzando, quale data iniziale, la data del provvedimento di aggiudicazione (o, in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione ai sensi dell'allegato I.3 al codice, la data di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione definito nel medesimo allegato)
- per "prezzi di aggiudicazione" si intendono le voci di prezzo al netto del ribasso offerto dall'aggiudicatario dell'appalto
- verrà calcolata la variazione percentuale dell'indice di riferimento tra il valore dell'indice relativo al mese in cui ricade la data iniziale e il valore definitivo più recente dell'indice disponibile alla scadenza del periodo di rilevazione;

In virtù del principio di buona fede contrattuale e leale collaborazione, l'appaltatore segnalerà tempestivamente al Comune le variazioni dell'indice che comportino la necessità di revisione.

Qualora dall'istruttoria risulti la sussistenza dei presupposti per l'aggiornamento dei prezzi ai sensi di quanto sopra esposto, il Comune provvederà con propria determinazione.

Qualora i Prezzi Revisionati comportino un incremento dei corrispettivi dovuti all'appaltatore, che non trovi copertura nelle somme stanziare dal Comune, ai sensi dell'art. 60, comma 5 del D.Lgs. 36/2023, il Comune stesso avrà diritto di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 38 del presente atto oppure di ridurre i quantitativi in modo da lasciare fermo il corrispettivo dovuto.

27. SUBAPPALTO

Tutte le prestazioni sono subappaltabili.

Non è invece ammesso il subappalto ai sensi del comma 17, art. 119 (c.d. appalto a cascata) in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta i servizi o parti dei servizi che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 4, del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto non potrà essere autorizzato dalla stazione appaltante.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del Codice.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 (venti) per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1, comma 1, lett. o) dell'Allegato I.1 del Codice. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.



Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 dell'art. 119 del Codice è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli artt. 8 e 14 dell'Allegato II.2 bis del Codice, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'art. 60, comma 2, del medesimo Codice.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'art. 11, comma 2 bis, del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato dalla stazione appaltante ai sensi del medesimo art. 11, comma 2-bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Prima dell'inizio delle prestazioni le subappaltatrici devono trasmettere all'Amministrazione, per il tramite dell'appaltatore, la documentazione relativa alle posizioni previdenziali, assicurative ed antinfortunistiche del personale.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi del comma 2 dell'art. 119 del Codice è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis del Codice, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2, del medesimo Codice.

L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV del D.Lgs. n. 36/2023 e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103. La stazione appaltante verifica la dichiarazione secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al/ai subappaltatore/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando/disciplinare di gara/lettera di invito (cause ostative di cui al Titolo IV, Capo II del D.Lgs. n. 36/2023 e di



cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011 s.m.i.) nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando/disciplinare di gara/lettera di invito, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all'importo complessivo del contratto

Ai fini dell'autorizzazione sono quindi necessarie le seguenti condizioni:

- a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i servizi o parti di servizi che si intende subappaltare;
- b) che il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire e non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV del D.Lgs. n. 36/2023;
- c) che l'appaltatore provveda al deposito di copia del contratto di subappalto presso l'Amministrazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate;
- d) che il contratto di subappalto contenga la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della legge 136/2010 s.m.i.;
- e) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del d.lgs. 159/2011 s.m.i.;

Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 25 del D.L. 113/2018.

Il subappaltatore dovrà espressamente dotare, a propria cura e spesa, il proprio personale dipendente con documento di identificazione.

La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all'art. 119 del Codice.

28. MODIFICHE DEL CONTRATTO - SOSPENSIONE

Si applicano al presente affidamento, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 120 (modifiche del contratto) del Codice dei contratti pubblici.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 120, comma 12, del Codice dei contratti pubblici.

Si applicano inoltre, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 121 (sospensione) del Codice dei contratti pubblici. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario: cessate le cause della stessa, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario (o il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione) non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 187/1991 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice dei contratti pubblici.

Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, non risultino sussistere i requisiti di cui alla documentazione antimafia prevista dal d.lgs. 159/2011 s.m.i.. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione producono, nei confronti della stazione appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

29. PERSONALE



29.1 Clausola sociale

Ai sensi dell'art. 57 del Codice dei contratti, in sede di offerta l'appaltatore è tenuto:

- al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale già impiegato nell'esecuzione del precedente appalto, ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del gestore uscente. Il riassorbimento del personale è dovuto solo nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall'esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l'organizzazione definita dal nuovo assunto;
- a presentare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta;
- a fornire una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili

29.2 Doveri del personale

Il servizio dovrà essere eseguito con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

Il personale, inoltre, dovrà essere munito ed esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 62/2013 e s.m.i., sono estesi, ai sensi dell'art. 2 di tale D.P.R. e per quanto compatibili, al personale dell'aggiudicatario.

29.3 Adempimenti dell'impresa

L'aggiudicatario deve procedere alla nomina di un proprio responsabile di commessa, di provata e adeguata capacità che dovrà essere quotidianamente e costantemente reperibile e al quale saranno trasmessi a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e scritti.

Inoltre, l'aggiudicatario dovrà comunicare al direttore dell'esecuzione del contratto, successivamente alla comunicazione di aggiudicazione, l'elenco del personale adibito al servizio nelle forme e modalità che verranno indicate nella lettera di aggiudicazione, con l'indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di rilascio), delle rispettive posizioni contributive, assicurative, previdenziali ecc. nonché dei contratti applicati. Nel caso di lavoratori extracomunitari l'aggiudicatario dovrà trasmettere alla stazione appaltante copia dei relativi permessi di soggiorno. Tale elenco, con la relativa documentazione, dovrà essere costantemente aggiornato con eventuali nuovi inserimenti di personale dovuti a sostituzioni (anche temporanee) o variazioni, con personale di almeno pari livello, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla nuova assunzione o, comunque, dalla sostituzione.

L'aggiudicatario dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso, anche a seguito di specifica segnalazione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto.

In caso di fatti ritenuti particolarmente gravi dalla stazione appaltante, l'allontanamento del dipendente dovrà essere immediato. All'impresa potrà essere richiesto di intervenire direttamente e tempestivamente con il



responsabile di commessa per la rilevazione dei comportamenti scorretti, alla presenza del direttore dell'esecuzione del contratto. In tal caso non sarà necessaria alcuna segnalazione specifica della stazione appaltante sul comportamento scorretto del dipendente.

L'aggiudicatario assume l'obbligo di fornire ai propri dipendenti apposito documento di identificazione munito di fotografia (direttamente stampata sul badge), con le indicazioni previste dalla normativa vigente. Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell'addetto ed essere esibito al direttore dell'esecuzione del contratto, che svolgerà le funzioni di controllo.

In caso di proclamazione di sciopero del proprio personale, l'aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione alla stazione appaltante. Si richiamano in proposito le norme vigenti per la tutela dei servizi essenziali. Nei 10 (dieci giorni) successivi dovranno essere comunicate le ore non effettuate dal personale distinte per livello.

Ai sensi del D.P.C.M. 187/1991, l'aggiudicatario (se società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata) dovrà comunicare nel corso del contratto eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria. Qualora l'aggiudicatario sia un consorzio o un RTI, tali dati dovranno essere riferiti alle singole società consorziate o associate che comunque partecipino all'esecuzione del servizio.

L'aggiudicatario dovrà mantenere la disciplina e il buon ordine ed è obbligato a far sì che il proprio personale addetto all'esecuzione del servizio osservi tutte le disposizioni di legge e regolamenti, adottando tempestivamente ogni provvedimento atto a farle rispettare. L'aggiudicatario rimane responsabile, in ogni caso, dell'operato del proprio personale.

29.4 Affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi

Ai sensi dell'articolo 119, comma 3 lettera a), del Codice dei contratti pubblici l'aggiudicatario dovrà effettuare apposita comunicazione alla stazione appaltante nel caso di affidamento di attività specifiche ossia di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi.

È fatto obbligo all'aggiudicatario di comunicare alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto dello/a specifico/a servizio/fornitura affidato/a.

Inoltre, l'aggiudicatario ha l'obbligo di rispettare, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'articolo 3 della legge 136/2010 s.m.i. - indicare CIG.

29.5 Sicurezza

I servizi appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore, che è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.lgs. n. 81/2008, dovrà trasmettere alla committente, prima dell'inizio del servizio:

- a) il documento di valutazione dei rischi aziendali ex articolo 17, comma 1, lettera a), del n. 81/2008;
- b) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.

L'aggiudicatario dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

È, inoltre, tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (d.lgs. 81/2008).

In caso di esecuzione del servizio all'interno dei luoghi di lavoro della stazione appaltante, l'aggiudicatario si obbliga, ai sensi degli articoli 26 comma 2 lett. a) e b) e comma 3 del d.lgs. 81/2008, a coordinarsi e cooperare con il datore di lavoro committente (o dirigente delegato).



Inoltre, l'aggiudicatario si obbliga a partecipare a eventuali riunioni di cooperazione e coordinamento promosse dalla stazione appaltante.

L'aggiudicatario dovrà trasmettere, entro il termine indicato nella comunicazione di aggiudicazione, apposito "PIANO DI SICUREZZA" relativo alle proprie attività e specifico per il contratto oggetto di gara con analisi preliminare delle possibili interferenze con le attività della stazione appaltante. Successivamente alla ricezione del "PIANO DI SICUREZZA" verrà eventualmente modificato l'unico D.U.V.R.I., che costituirà allegato al contratto di appalto e nel quale verranno indicate le misure adottate per eliminare le interferenze.

(Se non ci sono rischi interferenziali e il servizio è svolto all'interno degli edifici comunali) La stazione appaltante consegnerà il *Piano delle emergenze del Comune di Segrate* all'aggiudicatario: questi dovrà trasmetterlo al personale che eseguirà il servizio. Si rimanda al disciplinare di gara.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

30. ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'art 125 comma 1 e dell'Allegato II.14, art. 33, del D.Lgs 36/2023, la Stazione appaltante non darà luogo alla corresponsione di anticipazioni sull'importo contrattuale del canone.

E' invece prevista l'anticipazione per i lavori – prestazione secondaria e opzione ex art. 120, comma 1, lett. a), pari al 20% sul valore del contratto d'appalto.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma delle prestazioni.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso delle prestazioni, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione delle prestazioni non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

31. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'aggiudicatario deve assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, impegnandosi a tal fine a:

1. utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto;
2. comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il Codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;
3. prevedere, nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a servizi oggetto del presente appalto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
4. risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, se si ha notizia dell'inadempimento rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui al precedente punto, informando contestualmente sia la stazione appaltante sia la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente;



5. fornire alla stazione appaltante, se questi lo richieda, copia dei contratti di subappalto di cui sopra, ai fini della verifica dell'applicazione della norma relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.

→ Per la **prestazione principale di manutenzione a canone**, l'aggiudicatario emetterà **fattura bimestrale** a decorrere dal 1° giorno del mese, con riferimento al canone maturato i due mesi precedenti, in rate uguali corrispondenti a 2/12 del canone annuale

→ Per la **prestazione secondaria nonché per quella opzionale** al raggiungimento del 45% del SAL, il saldo a seguito dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione, previa costituzione di garanzia fideiussoria

In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello **0,5%**, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice dei contratti pubblici). Il pagamento del corrispettivo, subordinato alla stipulazione del contratto, sarà effettuato a scadenze mensili. Al termine del servizio l'aggiudicatario emetterà una fattura finale corrispondente al valore complessivo delle ritenute operate ai sensi del sopra citato articolo, che sarà liquidata successivamente all'approvazione, da parte della stazione appaltante, del certificato di collaudo/verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla stipulazione del contratto e sarà effettuato dopo l'emissione di regolare fattura posticipata da parte dell'aggiudicatario nonché al pieno superamento del collaudo ed eventuale analisi.

In ottemperanza al decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, l'aggiudicatario emetterà fattura in forma elettronica ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214. È obbligatorio che ogni fattura elettronica riporti **il Codice Univoco Ufficio**, che è un'informazione **obbligatoria** della stessa e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ufficio destinatario.

I dati necessari alla Fatturazione Elettronica nei confronti del Comune di Segrate sono i seguenti:

Denominazione Ente:	Comune di Segrate
Codice Univoco ufficio:	UFLPIA
Nome dell'ufficio:	Uff_eFatturaPA
Cod. fisc. del servizio di F.E.:	83503670156
Partita Iva:	01703890150

Il pagamento si intende avvenuto alla data del pagamento della Tesoreria Comunale.

Il pagamento della fattura avrà luogo, previo rilascio di visto di regolare esecuzione da parte del competente ufficio e in presenza di DURC regolare, entro 30 giorni solari dalla data di ricezione della fattura (data del protocollo generale).

I termini di pagamento si intendono sospesi per il tempo necessario a svolgere la verifica inerente la regolarità contributiva.

In caso di RTI il fatturato verrà liquidato a favore dell'impresa mandataria.

In caso di fattura irregolare o collaudo negativo, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione del Committente (data di invio della medesima all'aggiudicatario); tale termine riprende a decorrere dalla data di definizione della predetta contestazione.

In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 1284 del Codice civile.

Dal corrispettivo posto in pagamento saranno direttamente trattenute le eventuali penalità applicate.

31.1 Intervento sostitutivo del Committente in caso di inadempienza contributiva dell'aggiudicatario e del Subappaltatore

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione



appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo/verifica di conformità/regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

31.2 Intervento sostitutivo del Committente in caso di inadempienza retributiva dell'aggiudicatario e del Subappaltatore

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice dei contratti pubblici, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

32. VIGILANZA E CONTROLLI

La stazione appaltante ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni e, a tal fine, potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio, accedere a qualsiasi area/mezzo relativi al servizio svolto, effettuare controlli/accertamenti sul personale impiegato nell'esecuzione della prestazione.

Anteriormente all'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate all'aggiudicatario, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni.

33. PENALITÀ

Ai sensi dell'art. 126 del Codice dei contratti pubblici, per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore è prevista l'applicazione di penali commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali.

Si applicano le seguenti penali:

- Per il mancato rispetto delle modalità ed impostazioni di orari e di funzionamenti concordati con la Stazione appaltante, comportanti un eccessivo consumo dei vettori energetici, l'Appaltatore sarà passibile di una penalità pari ad 100,00 euro/evento. In caso di recidiva, verrà applicata ogni volta una maggiorazione ulteriore pari al 50%.
- nel caso di non raggiungimento o mantenimento delle temperature ambiente stabilite, negli orari di erogazione, di non raggiungimento o mantenimento del comfort, e/o nel caso di inadeguata temperatura dell'acqua calda sanitaria, imputabile al mancato funzionamento delle sonde di rilevazione e di mancata impostazione dei sistemi di controllo nonché di altri problemi tecnici rilevati ed evidenziati sugli impianti, l'Appaltatore sarà passibile di una penalità pari ad 300,00 euro per ogni evento. In caso di recidiva, verrà applicata ogni volta una maggiorazione ulteriore pari al 100%.
- Per il mancato funzionamento - per non attivazione o mancata manutenzione - del sistema di telecontrollo degli impianti e delle funzioni complessive dello stesso, l'Appaltatore sarà passibile di una penalità pari ad 200,00 euro. In caso di recidiva, verrà applicata ogni volta una maggiorazione ulteriore pari al 50%.
- Per la mancata esecuzione di verifiche del rendimento di combustione dei generatori di calore, ferme restando le responsabilità che derivano all'Appaltatore in qualità di terzo responsabile, per ogni verifica di generatore non realizzata e documentata nelle forme indicate in precedenza, sarà applicata una penale di 200,00 euro per ogni verifica non eseguita.



- Per la mancata o non corretta trasmissione dei dati di monitoraggio concordati, sarà applicata una penale pari a 50 euro per ogni evento; in caso di recidiva, verrà applicata ogni volta una maggiorazione ulteriore pari al 50% dell'importo suddetto.
- Qualora la Stazione appaltante dovesse constatare che in corso d'opera viene trascurata la buona efficienza e conservazione dei componenti degli impianti, verrà applicata una penalità pari a 200,00 euro per ogni impianto o edificio presso cui viene accertata l'inadempienza. Gli interventi manutentivi agli impianti andranno eseguiti - se necessario - anche in ore notturne o in giorni festivi per non compromettere o interrompere il servizio nonché per evitare danni agli immobili. Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente a tale prescrizione, la Stazione appaltante provvederà d'ufficio all'esecuzione delle opere necessarie e le spese relative verranno addebitate all'Appaltatore, unitamente ad una penalità pari a 300,00 euro per ogni giorno di fermo impianto.
- Per la mancata reperibilità per oltre 30 minuti dalla prima chiamata, si applicherà una penale pari a 50,00 euro per ogni ora (le frazioni di ora contano per ora intera);
- Per la mancata presenza sull'impianto (a seguito di richiesta d'intervento) entro 60 minuti dalla chiamata, si applicherà una penale pari ad 100,00 euro per ogni ora di ritardo nell'intervento ovvero di interruzione del servizio (le frazioni di ora contano per ora intera);
- Per la mancata compilazione iniziale e per il mancato costante aggiornamento dei "libretti di impianto" di cui in precedenza, verrà applicata una penale pari ad 500,00 euro per ogni libretto, ferme restando le responsabilità che derivano all'Appaltatore in qualità di "terzo responsabile";
- per la mancata effettuazione delle operazioni periodiche nella fascia di tolleranza attorno alla data fissata nella programmazione verrà applicata una penale di 300,00 euro per ogni giorno di ritardo per ogni operazione;
- per la mancata fornitura dei dati richiesti nel termine indicato verrà applicata una penale di 100,00 euro per ogni dato non fornito.

Le suddette penali sono tutte cumulabili tra loro.

Il raggiungimento di n. 4 (quattro) penali nel corso del medesimo anno contrattuale danno titolo alla stazione appaltante per risolvere il contratto per grave inadempimento (si rimanda, in proposito, al successivo articolo sulla "Risoluzione del contratto").

La penale verrà trattenuta dal corrispettivo posto in pagamento (se necessario, sarà prelevata dalla garanzia definitiva prestata ai sensi del presente capitolato e l'integrazione dell'importo della stessa dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta).

Il valore complessivo delle penali non potrà essere superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui l'aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dalla stazione appaltante.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni, la stazione appaltante procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

Le penali dovute per il ritardato adempimento di obblighi non sopra specificati comunque insiti nell'appalto, sono calcolate in misura giornaliera dell'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Resta inteso che, in caso di inadempimenti contrattuali non sopra elencati, si applicherà una penale pari all'1,5 per mille del valore del contratto per ogni giorno di ritardato adempimento della prestazione contrattuale.

È fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

34. CONTESTAZIONI SUGLI ASPETTI TECNICI

Se l'appaltatore avanza contestazioni sugli aspetti tecnici che possono influire sulla regolare esecuzione delle prestazioni, purché in forma scritta al DEC, quest'ultimo ne dà comunicazione tempestiva al RUP, il quale



convoca l'appaltatore e il DEC entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia.

All'esito, il RUP comunica la decisione assunta all'appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della relativa sottoscrizione.

Se le contestazioni riguardano fatti, il DEC redige in contraddittorio con l'appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, in assenza di questo, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al DEC nel termine perentorio di 8 (otto) giorni dal ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L'appaltatore, il suo rappresentante oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale delle prestazioni.

L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del DEC senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle prestazioni, quale che sia la contestazione o la riserva che egli abbia iscritto.

35. GESTIONE DELLE RISERVE

In ottemperanza al disposto degli articoli 1 comma 2 lett. v) e 7 dell'allegato II.14 al Codice dei contratti, l'appaltatore può apporre riserve oppure sottoscrivere con riserva la documentazione che gli è sottoposta dal DEC o dal RUP, con le seguenti modalità e alle seguenti condizioni:

- a) sul verbale di consegna delle prestazioni per contestazioni inerenti le condizioni relative alla consegna e rilevabili al momento della consegna;
- b) sugli ordini di servizio, fermo restando l'obbligo dell'appaltatore di uniformarsi ai predetti ordini e di darne esecuzione, per contestazioni inerenti i contenuti del medesimo ordine;
- c) sui verbali:
 - di sospensione delle prestazioni nonché sul successivo verbale di ripresa delle prestazioni, per contestazioni inerenti la sospensione;
 - di ripresa delle prestazioni per contestazioni inerenti esclusivamente la ripresa delle prestazioni oppure per contestazioni inerenti la sospensione nel solo caso questa sia illegittima sin dall'origine oppure non gli sia stato messo a disposizione il precedente verbale di sospensione;
 - di ripresa delle prestazioni per contestazioni inerenti la mancata ripresa;
- d) sul registro di contabilità:
 - per contestazioni inerenti i prestazioni contabilizzati o che si ritengono contabilizzati erroneamente, o per pretese di prestazioni non contabilizzati, in ogni caso inerenti la sola fase esecutiva posteriore alla precedente sottoscrizione del registro di contabilità;
 - per la conferma di contestazioni e riserve già iscritte ai sensi delle lettere a), b) e c), posteriormente alla precedente sottoscrizione del registro di contabilità;
- e) sul conto finale, per conferma di contestazioni e riserve già iscritte ai sensi delle lettere a), b) e c), per le quali non sia intervenuta una soluzione.

Le riserve non confermate espressamente si intendono abbandonate e perdono qualunque efficacia giuridica. L'appaltatore non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento delle prestazioni. Le riserve sono iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.

All'atto della firma con riserva del registro di contabilità, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute. Se l'appaltatore, al momento dell'iscrizione della riserva, per motivi oggettivi e che devono corredare la riserva stessa, non abbia la possibilità di esporne la quantificazione economica, deve formulare e iscrivere con precisione le somme di compenso cui crede di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio a pena di decadenza dei successivi 15 (quindici) giorni.



La quantificazione delle riserve è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. Nel caso in cui l'esecutore non abbia firmato il registro nel termine di cui al comma 3, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Le riserve e le contestazioni:

- a) formulate con modalità diverse da quanto previsto al comma 1, oppure formulate tardivamente rispetto al momento entro il quale è prevista la loro iscrizione di cui al comma 2, sono inefficaci e non producono alcun effetto giuridico;
- b) iscritte ma non quantificate alle condizioni o entro i termini di cui al comma 3, o non confermate espressamente sul conto finale, decadono irrimediabilmente e non sono più reiterabili.

Il DEC, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.

Il DEC deve comunicare tempestivamente al RUP il contenuto delle riserve e contestazioni di cui al comma 1 e fornire allo stesso RUP con altrettanta tempestività una relazione riservata avente per oggetto le valutazioni di merito, sotto i profili di fatto, di diritto e di contenuto economico, delle riserve e contestazioni avanzate dall'appaltatore dopo la loro quantificazione ai sensi del comma 2.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il DEC può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

36. ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'aggiudicatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la stazione appaltante potrà ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'aggiudicatario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati al Comune.

Per il risarcimento dei danni la stazione appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'aggiudicatario ovvero, in mancanza, sulla garanzia definitiva, che in tal caso dovrà essere immediatamente reintegrata.

37. VERIFICA DI CONFORMITÀ

L'appalto è soggetto a verifica di conformità, al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del Codice. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

Quando le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è consentito effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi e al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

38. TERMINI PER AVVIARE LA VERIFICA DI CONFORMITÀ E SOGGETTI COMPETENTI A EFFETTUARLA

La verifica di conformità è avviata entro 30 giorni dall'ultimazione della prestazione.



La verifica di conformità è effettuata direttamente dal RUP o, se nominato, dal direttore dell'esecuzione del contratto, oppure da apposita commissione.

La stazione appaltante si riserva di condurre la verifica di conformità nel corso dell'esecuzione in ogni caso in cui ne ravvisi l'opportunità.

39. TERMINI PER CONCLUDERE LA VERIFICA DI CONFORMITÀ; POSSIBILITÀ DI ESTENSIONE DEL TERMINE DI CONCLUSIONE

La verifica di conformità verrà conclusa non oltre 60 (sessanta) giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Qualora non sia possibile rispettare il termine di cui al primo periodo, il soggetto incaricato della verifica provvede a darne comunicazione, indicandone le relative cause, all'esecutore e al RUP, con l'indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di verifica di conformità.

La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e i riscontri che il soggetto incaricato della verifica di conformità ritenga necessari.

40. VERIFICA DI CONFORMITÀ DEFINITIVA IN CORSO DI ESECUZIONE

Nel caso di verifica di conformità in corso di esecuzione saranno invitati ai controlli il responsabile di commessa e il direttore dell'esecuzione o (qualora quest'ultimo svolga le funzioni di soggetto incaricato della verifica di conformità) un rappresentante della stazione appaltante.

In occasione di ciascun controllo verrà redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti, che sarà trasmesso al responsabile del procedimento entro i successivi 10 (dieci) giorni.

41. VERIFICA DI CONFORMITÀ DEFINITIVA; IL PROCESSO VERBALE

Della verifica di conformità definitiva verrà redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti, contenente una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, nonché le seguenti indicazioni:

1. eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità;
2. data della verifica di conformità;
3. generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.

Il direttore dell'esecuzione dà tempestivo avviso al responsabile di commessa del giorno della verifica di conformità definitiva, affinché quest'ultimo possa intervenire.

Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.

42. ONERI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore, salva diversa previsione contrattuale. Questi, a propria cura e spesa, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari per eseguirla.

Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell'esecuzione o il soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d'ufficio in danno dell'esecutore, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto da quest'ultimo.

43. VALUTAZIONI DEL SOGGETTO CHE PROCEDE ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ



Il soggetto che procede alla verifica di conformità provvede a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di controllo con gli eventuali dati relativi al contratto e con i documenti contabili e a formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l'aggiudicatario ha osservato le prescrizioni contrattuali e le eventuali indicazioni del direttore dell'esecuzione.

Sulla base di quanto rilevato, il soggetto che procede alla verifica di conformità indica se le prestazioni sono o meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo adempimento delle prescrizioni impartite all'esecutore, con assegnazione di un termine per adempiere. Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni dell'esecutore sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

44. EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ E IRREGOLARITÀ – CONTESTAZIONI CHE L'ESECUTORE PUÒ INSERIRE NEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'aggiudicatario abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'aggiudicatario, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, il tempo impiegato per l'effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione; il verbale del controllo definitivo; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di verifica di conformità.

Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal direttore dell'esecuzione, lo stesso è confermato dal responsabile del procedimento.

L'aggiudicatario è tenuto alla garanzia per vizi, prevista dagli artt. 1490 e seguenti del Codice civile. L'accettazione delle forniture da parte della stazione appaltante non solleva l'aggiudicatario dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai difetti, alle imperfezioni e ai vizi apparenti od occulti della fornitura, seppure non rilevati all'atto della consegna bensì accertati in seguito.

In caso di mancata o ritardata consegna, totale o parziale, della merce oppure quando la stessa risulti, a seguito di verifica, non rispondente ai requisiti richiesti la stazione appaltante si riserva la facoltà di:

- respingere la merce contestata, che deve essere tempestivamente sostituita a spese e a rischio dell'aggiudicatario;
- acquistare presso altri fornitori la merce non consegnata tempestivamente o contestata, con addebito all'aggiudicatario della differenza del maggior costo sostenuto per l'approvvigionamento della merce mediante rivalsa sulle fatture o sulla garanzia definitiva; in quest'ultimo caso la stessa dovrà essere immediatamente integrata;
- applicare una penale come sopra

La merce contestata resta a disposizione dell'aggiudicatario per il suo ritiro per un periodo di 15 giorni. Alla stazione appaltante non può essere addebitata alcuna responsabilità per il deprezzamento o l'eventuale deterioramento della merce immagazzinata.

Il RUP, ricevuto il certificato di verifica di conformità definitivo, lo trasmette all'esecutore, il quale lo sottoscrive nel termine di quindici giorni dalla sua ricezione, ferma restando la possibilità, in sede di sottoscrizione, di formulare eventuali contestazioni in ordine alle operazioni di verifica di conformità.

45. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto nelle ipotesi previste dall'art. 122, comma 1, del Codice dei contratti pubblici.

Inoltre il contratto può essere risolto nei casi previsti dall'art. 122, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, ossia qualora:



- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV del D.Lgs. 36/2023.

Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

L'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile (clausola risolutiva espressa), nei seguenti casi:

- a) inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correttezza e correttezza contributiva; inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
- b) inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
- c) inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali;
- d) subappalto non autorizzato;
- e) nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3, comma 8, della legge 136/2010;
- f) ottenimento per due volte consecutive del Durc negativo;
- g) il contraente venga diffidato, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali;
- h) la prestazione abbia inizio con un ritardo superiore a .. giorni solari;
- i) nel caso dovessero permanere le condizioni che hanno portato all'addebito di anche una sola delle penali previste dal presente capitolato.
- j) nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto e in vigore dello stesso, il servizio del presente capitolato sia reso disponibile in una convenzione di cui all'art. 26 della legge 488/1999 stipulata da CONSIP o dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) o da altro Centro Aggregatore di riferimento per il Comune di Segrate oppure risulti presente nel catalogo MEPA (mercato elettronico della Pubblica Amministrazione) a condizioni di maggior vantaggio economico per l'Amministrazione e il contraente non intenda adeguarsi ai predetti corrispettivi più favorevoli;
- k) se nel giorno fissato e comunicato, l'appaltatore non si presenta per la firma del verbale di avvio dell'esecuzione;
- l) mancata osservanza da parte del personale dell'appaltatore e del subappaltatore degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 62/2013 e s.m.i.;
- m) nell'ipotesi prevista dall'art. 104, comma 9, del Codice dei contratti pubblici ossia qualora le prestazioni oggetto del contratto di avvalimento non siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto in questione;
- n) nel caso di mancanza della copertura assicurativa, che deve avere validità ed efficacia per tutta la durata del contratto.

Più in generale si rimanda alle previsioni dell'art. 122 del Codice dei contratti pubblici, per quanto compatibili con il presente affidamento.

In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.



Qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

ART. 24 – RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14.

La stazione appaltante esercita il diritto di recesso mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi e verifica la regolarità dei servizi.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del servizio, sia attivata una nuova convenzione Consip o dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) o di altro Centro Aggregatore di riferimento per il Comune di Segrate a condizioni di maggior vantaggio economico avente condizioni migliorative rispetto a quelle del presente contratto la stazione appaltante si riserva la facoltà di recesso, nel rispetto e con le modalità previste dalla normativa vigente.

46. LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELL'APPALTATORE

Ai sensi dell'art. 186, comma 2, del D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi di impresa), nel caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'appaltatore, il rapporto contrattuale si scioglie se la considerazione della qualità soggettiva dello stesso appaltatore è stata un motivo determinante del contratto, salvo che la stazione appaltante non consenta, comunque, la prosecuzione del rapporto; è fatta salva la speciale disciplina prevista dall'art. 124 del Codice dei contratti pubblici.

47. FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del presente contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano. È esclusa la competenza arbitrale.

48. RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non contemplato nel presente capitolato, si rinvia alle leggi e regolamenti in vigore.

49. STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE

Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall'efficacia della determinazione di aggiudicazione, in forma pubblica amministrativa.

All'aggiudicatario è richiesta la disponibilità della firma digitale.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'aggiudicatario.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si rinvia espressamente alle disposizioni di legge in materia.

Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve le clausole risolutive espresse indicate nel presente capitolato.

Qualora la stazione appaltante si avvalga della facoltà di prorogare il contratto, tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'aggiudicatario.



50. TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI Informativa sul trattamento dei dati personali - art. 13 Regolamento UE 2016/679

Il Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” (di seguito anche “GDPR”) ha la finalità di garantire che il trattamento dei Suoi dati avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale. In relazione alla raccolta dei dati personali che il Comune di Segrate si appresta a eseguire, La informiamo di quanto segue:

TRATTAMENTO: definizione

Per trattamento si intende “qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, quali la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione” (articolo 4 del GDPR), a seguito della raccolta dei suoi dati personali avrà inizio un trattamento sugli stessi da parte di questo Ente.

FINALITÀ e BASE GIURIDICA

I Suoi dati personali verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali attribuite dalla normativa vigente a questo Ente.

I dati personali saranno trattati nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti **dal Comune di Segrate, quale stazione appaltante**, e il trattamento sarà finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti, come previsto dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi e dal Codice dei contratti pubblici (**D.Lgs.36/2023**).

Anche il trattamento di eventuali dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi e dal Codice dei contratti pubblici.

Nell'ambito di tali finalità il trattamento riguarda anche i dati relativi alle iscrizioni/registrazioni necessari per la gestione dei rapporti con il Comune, nonché per consentire un'efficace comunicazione istituzionale e per adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o contrattuali.

MODALITÀ e PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Il trattamento dei Suoi dati personali potrà essere effettuato sia con strumenti elettronici sia senza il loro ausilio, su supporti (secondo i casi) di tipo cartaceo o elettronico e ciò potrà avvenire per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui le informazioni personali sono state raccolte in relazione all'obbligo di conservazione previsto per legge per i documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione.

I dati verranno conservati secondo i seguenti criteri:

- per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati;
- per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

Specifiche misure di sicurezza di tipo tecnico e organizzativo sono osservate da questo Comune per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

EVENTUALE ESISTENZA DI PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI (es. PROFILAZIONE)

Si precisa che il trattamento dei Suoi dati personali non comporta alcuna decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione.

NATURA FACOLTATIVA O OBBLIGATORIA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE IN CASO DI EVENTUALE RIFIUTO

Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio e necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti.

L'eventuale mancato conferimento dei dati personali preclude la partecipazione all'istruttoria della gara.



SOGGETTI E CATEGORIE DI DESTINATARI PER LA COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI

I suoi dati potrebbero essere comunicati a:

1. soggetti esterni, i cui nominativi sono disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
2. altri soggetti pubblici che li richiederanno e siano espressamente autorizzati a trattarli (più in specifico, siano autorizzati da norme di legge o di regolamento o comunque ne abbiano necessità per finalità istituzionali) e/o
3. ulteriori soggetti anche privati che siano legittimati a conoscerli in base a specifiche norme di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi della legge n. 241/1990 sul diritto di accesso ai documenti amministrativi o ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013 sul diritto di accesso civico o delle altre normative di settore che disciplinano il diritto di accesso a dati e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni) ma non siano individuabili allo stato attuale del trattamento (ad esempio altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia);
4. Soggetti terzi fornitori di servizi per il Comune, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
5. Legali incaricati per la tutela del Comune in sede giudiziaria.

Dei Suoi dati potranno venirne a conoscenza il Designato del trattamento del Comune di Segrate e i Soggetti Autorizzati del trattamento che, sempre per fini istituzionali, debbano successivamente conoscerli per compiti inerenti al loro ufficio.

La diffusione dei Suoi dati personali (intesa come la conoscenza da parte di soggetti indeterminati) avverrà solo quando prevista da una norma di legge o di regolamento (ad esempio, ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

La diffusione degli eventuali dati sensibili idonei a rivelare il Suo stato di salute nonché di dati giudiziari da Lei forniti non è ammessa.

EVENTUALE TRASFERIMENTO DATI AD UN PAESE TERZO

Si precisa che non è previsto alcun trasferimento dei Suoi dati personali a un Paese Terzo.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Nella Sua qualità di Interessato, Lei può esercitare i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" che, alle condizioni e con le limitazioni ivi previste, stabiliscono:

- il **diritto di accesso** dell'interessato (articolo 15) "*L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni [...]*";
- il **diritto di rettifica** (articolo 16) "*L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa*";
- il **diritto alla cancellazione** (diritto all'oblio) (articolo 17) "*L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare di trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti [...]*";
- il **diritto di limitazione di trattamento** (articolo 18) "*L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi [...]*";
- il **diritto alla portabilità dei dati** (articolo 20) "*L'interessato ha diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora [...]*";
- il **diritto di opposizione** (articolo 21) "*L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria [...]*".



L'esercizio da parte Sua dei diritti menzionati potrà avere luogo con le modalità previste, in via generale, dall'art. 12 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. Lei potrà, quindi, rivolgere la relativa richiesta al Titolare o al Designato del Trattamento ai recapiti sotto indicati, anche per il tramite di uno degli Autorizzati del trattamento o mediante raccomandata, telefax o posta elettronica o altro mezzo idoneo individuato dal "Garante per la protezione dei dati personali".

Quanto sopra, fermo restando il diritto dell'interessato di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il Titolare del Trattamento è il Comune di Segrate con sede in via Primo Maggio, **al quale potrà rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato** scrivendo all'indirizzo mail dpo@comune.segrate.mi.it.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Comune di Segrate ha nominato ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 il Responsabile della Protezione dei Dati Personali che potrà essere contattato, anche **per l'esercizio dei diritti degli interessati**, all'indirizzo email: dpo@comune.segrate.mi.it o via posta all'indirizzo DPO C/O Comune di Segrate, via Primo maggio 20054 Segrate (MI).

Per quanto non menzionato nella presente informativa si fa espresso richiamo alle disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679).

Il Responsabile unico del progetto è l'ing. Anna Paola De Lotto.

Documento sottoscritto con firma digitale